



**TRIBUNALE FEDERALE
Sentenza**

Procedimento NRG 09/2016 – PF N000009/FICK/2016

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Flaminia Longobardi	Presidente
Avv. Stefano Ciulli	Componente
Avv. Fabio Riccio	Componente

In merito al procedimento federale n. 09/2016, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 9/2016) nei riguardi del signor Liberante Romano, Vice Presidente della KTS 2001 Siracusa A.S.D.,

per aver posto in essere condotte aggressive ed ingiuriose nei confronti di alcuni "arbitri" durante la competizione Playoff - serie A maschile - Canoa Polo nella gara disputatasi a Roma, presso il Comitato organizzatore, in data 7 Agosto 2016, nonché nei riguardi dell'atleta e tesserato sig. Bertelloni Andrea, per aver posto in essere, nell'ambito della medesima manifestazione sportiva, una condotta astrattamente provocatoria e antisportiva o comunque lesiva dei principi di lealtà e correttezza, in particolare schizzando alcuni componenti del settore arbitrale con la pagaia, Sig. Massimo Santoro GAP – segnalante – e aver tentato di trascinare in acqua il signor Liberante Romano, avvicinandosi al Bertelloni al termine della gara, presso l'imbarcazione per complimentarsi del risultato vittorioso.

Il Presidente del Tribunale federale fissava udienza per il giorno 10 febbraio 2017.

All'udienza del 10 febbraio 2017 è comparso il Sostituto Procuratore, dott. Francesco Schippa, è comparso altresì l'incolpato personalmente signor Liberante Romano accompagnato dal di lui difensore avv. Daniela Liccardi.

Nessuno è comparso per il signor Bertelloni.

Il Collegio, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di deferimento all'incolpato signor Bertelloni, prendeva atto dell'assenza del medesimo in udienza e procedeva ascoltando in primis la Procura federale e poi l'incolpato presente in udienza.

Il Sostituto Procuratore, concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia per l'incolpato Liberante Romano e domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia per l'incolpato Bertelloni Andrea; per l'effetto indicava la condanna e l'applicazione della sanzione della deplorazione ex art. 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia per l'incolpato Liberante Romano e l'applicazione della sanzione della squalifica per una gara relativamente alla condotta dell'atleta Bertelloni Andrea ex art. 5, lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Il signor Liberante, per tramite del proprio difensore, precisava di non aver alcuna responsabilità per i fatti di cui a incolpazione e a supporto di ciò chiedeva fosse considerata la dichiarazione scritta in atti di giudizio rilasciata dal secondo arbitro presente alla competizione, signor Donzelli Andrea, dalla quale si evince la buona condotta del signor Romano e l'antisportività del gesto del Bertelloni, il quale tentava di trascinare il Romano in acqua, sebbene il medesimo si fosse sporto verso la barca, in buona fede, per complimentarsi. Precisava altresì di non aver aggredito gli arbitri presenti. L'avv. Liccardi concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato signor Liberante Romano da ogni accusa mossa per non aver commesso alcun fatto contrario alla Normativa federale.

Il Tribunale Federale si riservava.

**A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:
con riferimento alla posizione del signor Bertelloni Andrea:**



- considerato il contenuto della denuncia dell'Ufficiale di Gara GAP Massimo Santoro, dalla quale si evince che il sig. Bertelloni Andrea, nell'ambito della competizione in oggetto, ha posto in essere una condotta astrattamente provocatoria o comunque lesiva dei principi di lealtà e correttezza, in particolare schizzando alcuni componenti del settore arbitrale con la pagala;
 - visti gli atti prodotti e le deduzioni rassegnate dalla Procura Federale;
 - ritenuto che l'illecito risulta provato per *tabulas* dalle dichiarazioni scritte dei testi contenute in atti che evidenziano la volontarietà e antisportività del gesto;
 - considerato che dalla dichiarazione del sig. Liberante Romano assunta in udienza e comprovata dalle dichiarazioni del secondo arbitro, il sig. Bertelloni avrebbe tentato di trascinare in acqua il signor Romano con modi antisportivi;
 - atteso che la condotta tenuta dal Sig. Bertelloni Andrea risulta lesiva dell'immagine della federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;
 - considerato altresì che l'incolpato Bertelloni Andrea, ha presentato una dichiarazione con la quale ammette gli addebiti, rivolgendo le proprie scuse all'ufficiale di gara,
- Il Tribunale federale ritiene sussistente l'illecito come da atto di incolpazione prodotto dalla Procura federale.

con riferimento alla posizione del sig. Liberante Romano:

- considerato il contenuto della denuncia dell'Ufficiale di Gara GAP Massimo Santoro, dalla quale si evince che il sig. Liberante Romano, nell'ambito della competizione in oggetto, avrebbe posto in essere una condotta aggressiva ed ingiuriosa nei confronti di alcuni "arbitri".
- ritenuto, di contro, che dalla documentazione esaminata e dalle testimonianze acquisite, non vi sia prova certa della responsabilità del Sig. Liberante Romano nella commissione dell'illecito disciplinare, poiché la dichiarazione del secondo arbitro sig. Donzelli Andrea è contrastante rispetto alle altre dichiarazioni in atti e, pertanto, l'illecito contestato al tesserato Liberante Romano, non risulta provato.
- considerato altresì, che l'incolpato Liberante Romano, ha fornito, per il tramite del proprio avvocato Daniela Liccardi, una ricostruzione verosimile dei fatti accaduti al Tribunale Federale, dal quale si evince la correttezza della condotta del signor Liberante Romano;

Il Tribunale Federale, tutto quanto sopra considerato, ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato Sig. Bertelloni Andrea e applica al medesimo tesserato la pena della squalifica per una gara ex art. 5 c. 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Dichiarare non accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e assolvere l'incolpato Sig. Liberante Romano dalle contestazioni a lui ascritte

Roma, 10 febbraio 2017

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente

Avv. Stefano Clulli

Avv. Fabio Riccio